

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AVELLINO — SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento, contratti bancari", vertente

**TRA**

**DEBITORE**

**CEDENTE** e per essa la mandataria **OMISSIS S.p.A.**

- opponente —

-opposta-

**Nonché**

**TITOLARE DEL CREDITO** e per essa la **MANDATARIA S.p.A.**;

-terzo intervenuto cessionario del credito-

**CONCLUSIONI:**

**per parte opponente:**

*dichiarare prescritto il diritto al pagamento, accogliere l'opposizione e revocare il decreto n. xxxx/2019; in via subordinata, ridurre la pretesa espungendo gli importi non dovuti, vinte le spese, con attribuzione al difensore antistatario;*

**per parte opposta:**

*1. In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione e la fondatezza della pretesa creditoria documentalmente provata in atti;*

*2. Ritenere e dichiarare inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;*

*3.- In subordine e in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, oltre interessi come da domanda, dal dovuto all'effettivo soddisfo, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.*

**per il terzo intervenuto:**

In via pregiudiziale:

*stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di **CEDENTE** e per essa **OMISSIS S.p.A.**, essendo — allo stato — **TITOLARE DEL CREDITO** l'unica titolare del credito per cui è causa; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di **MANDATARIA S.p.A.**, dell'importo di Euro 6.060,15, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.*

Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1. Sulla prova del credito.**

A sostegno della domanda monitoria di pagamento, la Banca opposta ha prodotto il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto rateale, del 22.2.2008, ritualmente sottoscritto, con indicazione di tutte le pattuizioni riferibili agli interessi (TAN 9,98%; TAEG 12,82%) ed alle rate (n. 54 mensili), nonché estratto conto con prova di erogazione del credito.

E', dunque, rispettata la forma scritta *ad substantiam* del contratto bancario e la fonte di pattuizione degli interessi ultralegali.

Quanto al mutuo-finanziamento, la documentazione indicata integra prova sufficiente del credito non solo nella fase monitoria ma anche nella presente fase di opposizione.

Va, infatti, chiarito che, quanto al debito derivante dai contratti di mutuo-finanziamento (così sicuramente qualificato giuridicamente il rapporto tra le parti in ragione della consegna della somma mutuata al beneficiario anche ad es. attraverso il versamento sul conto corrente), ai fini della prova necessaria per ottenere l'ingiunzione di pagamento, la Banca non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., essendo sufficiente la produzione del contratto di finanziamento, secondo il disposto di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., e dimostrare l'erogazione del credito, documenti regolarmente esibiti in fase monitoria (vedi in tal senso anche Trib. Bari, 22.03.2012, n. 1044; sulla corretta qualificazione del contratto di mutuo in caso di accredito della somma mutuata in conto corrente vedi Cass. 2001, che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario).

Né rileva la mancata sottoscrizione dell'ente finanziatore, quando il contratto venga ritualmente prodotto in giudizio, come da giurisprudenza ormai pacifica.

L'inadempimento è incontestato.

La deduzione, avvenuta solo nel corso del giudizio, dell'intervenuto pagamento di n. 10 bollettini per complessivi € 1.000,00, a dire dell'opponente non scomputati dal dovuto, non consente di ritenere dimostrato che si tratti di somme riferibili alle rate ingiunte.

Il creditore ha quantificato il dovuto come da estratto in atti e l'opponente, che ne era onerato, non ha dimostrato l'erroneo calcolo, sollevando deduzioni generiche. Infatti, non è dato sapere a quali rate i bollettini si riferiscano e se gli stessi siano riferibili a rate oggetto della odierna ingiunzione.

Era onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, sia pur parzialmente.

## 2. Sulla prescrizione

Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. 2011, n. 17798).

Nella specie, il contratto è stato stipulato il 22.2.2008 e le n. 54 rate avevano scadenza il mese di agosto 2012.

Anche a voler considerare la data di decorrenza della prescrizione dalla risoluzione contrattuale documentata in atti come avvenuta il 5.3.2010, da tale data non sono decorsi i 10 anni fino alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 16.1.2020, come indicato in opposizione.

Evenienza questa che supera anche la necessità di verificare la efficacia interruttiva della diffida del 2019, che è stata comunque notificata al debitore per compiuta giacenza.

D'altronde l'opponente — sia in opposizione che nelle successive difese — fa decorrere i termini di prescrizione dalla conclusione del contratto, ma così non è per quanto sopra esposto.

## 3. Sulla usura

La legge n. 108 del 1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura.

La norma prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, 1. n. 108/1996), La norma prevede anche che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).

Con la legge di interpretazione autentica n. 24 del 28/02/2001 il legislatore ha tentato di chiarire i numerosi dubbi interpretativi sorti all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del '96; in particolare, per quel che qui interessa, è stato specificato che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge

nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, comma 1).

Le questioni dibattute in giurisprudenza hanno riguardato soprattutto il significato dell'inciso "a qualunque titolo", a fine di determinare in concreto il tasso di interesse che le parti private hanno determinato, risolto nel senso che tutti i costi devono essere inclusi, e la determinazione del momento in cui fare questa rilevazione (usura genetica e sopravvenuta). Quanto al momento di rilevanza dell'usura, a seguito della interpretazione autentica sopra riportata si è chiarito che occorre guardare al momento in cui i tassi sono promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Tale interpretazione fornita per i mutui è chiaramente estensibile anche ai contratti di conto corrente.

Il che vuol dire che non solo la legge antiusura non è applicabile retroattivamente ma che non sarebbe in astratto neppure ipotizzabile la c.d. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in un momento successivo alla stipula) e ciò perché per la valutazione del carattere usurario degli interessi, la legge stessa impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati "promessi o comunque convenuti" (sulla inconfigurabilità della usura sopravvenuta cfr. Cass. sez. un. 2017 n. 24675).

Tanto premesso, nel caso di specie l'eccezione è del tutto generica.

In opposizione non è neppure indicata la percentuale di sforamento ed era preciso onere del debitore dimostrare il superamento delle soglie, anche in riferimento ai tassi di mora; Cass. sez. un. 19597/2020: -«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».

Peraltro, tale fondamentale pronunciamento, quanto alla inclusione dei tassi di mora nel rilievo dell'usura, ha chiarito che seppur i tassi moratori debbano essere inclusi nelle soglie, così come tutti i costi del contratto, al fine di effettuare la comparazione tra dati omogenei, i tassi soglia vanno finanche aumentati del 2,1%, pari alla rilevazione media dei tassi moratori effettuata dalla Banca d'Italia.

Ebbene, con tale correttivo-maggiorazione, i tassi soglia vieppiù non sono stati superati, alla luce del TAEG indicato nei contratti e del tasso di mora.

#### 4. Sull'ammortamento alla francese.

Parte attrice si duole anche di un presunto meccanismo anatocistico-usurario provocato dal cd. ammortamento alla francese.

Il criterio di calcolo c.d. ammortamento alla francese, è considerato legittimo da maggioritaria giurisprudenza (Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758).

Il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.

La specificità del calcolo (e verosimilmente la ragione per la quale il metodo è assai diffuso) consiste nel prevedere, dunque, che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, abbia cioè sempre lo stesso importo, sì da permettere al mutuatario la massima pianificazione nel tempo dell'onere che con il mutuo si è addossato.

Ciascuna rata costante è costituita da una quota interessi e da una quota capitale.; la somma delle quote capitale contenute nell'insieme delle rate deve corrispondere all'importo originario del prestito, mentre gli interessi equivalgono a quelli maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Il metodo di calcolo alla francese — a rata costante e, nella specie, a tasso fisso — si distingue per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale. Dal piano di ammortamento, dalla prima all'ultima rata, la quota interessi si presenta all'inizio assai alta, perché calcolata sul totale del debito, e poi progressivamente decresce, perché calcolata su un debito residuo sempre inferiore.

Invece, la quota capitale si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata.

Va escluso, dunque, ogni fenomeno anatocistico, oltre che usurario.

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi, del 18.11.2022 n. 1750*

Il calcolo è legittimo perché la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio e poi sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. Il metodo non implica pertanto alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale.

Da ultimo, ha chiarito la legittimità del meccanismo Corte App. Venezia, sentenza 19 febbraio 2021 chiara nell'escludere meccanismi anatocistici, ma anche usurari: *"quanto poi al fatto che le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, possano produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta (fenomeno che invero prescinde dal sistema di ammortamento e si presenta ogniqualvolta il mutuatario sia inadempiente), non può non ribadirsi - come rilevato dalla banca appellata - che trattasi di un'ipotesi di capitalizzazione consentita dall'art. 3 della Del. CICR 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c. A seguito della capitalizzazione, gli interessi corrispettivi cessano di essere interessi per divenire debito capitale, sì che non possono sommarsi agli interessi moratori per individuare un t.e.g. composto sia dagli uni che dagli altri da confrontare il tasso soglia"*.

4. La Banca ha dato prova del suo credito; il debitore non ha prova di aver adempiuto; anzi, l'inadempimento è incontestato.

L'opposizione va, dunque, rigettata ed il decreto ingiuntivo n. xxxx del 2019, va confermato e va dichiarato esecutivo (€ 6.060,15, oltre interessi e spese della procedura).

#### 5. Spese di lite

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa e l'assenza di istruttoria orale, sono liquidate per ciascuna parte in base all'attività svolta (l'opposta ha depositato comparsa di costituzione, ha partecipato a n. 2 udienze ed ha depositato due memorie istruttorie; la cessionaria ha depositato comparsa di intervento e comparsa conclusionale).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. xxxx del 2019, va confermato e va dichiarato esecutivo;

2.condanna parte opponente alla rifusione in favore della banca opposta e della cessionaria, delle spese di lite, liquidate, quanto alla opposta in complessivi € 2.700,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge e, quanto alla intervenuta, in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge.

Così deciso in Avellino, 18.11.2022.

**Il Giudice**  
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi